

**Matrimonio – Idoneità procreativa del coniuge esigita dall'attrice in prospettiva coniugale – *Criterium aestimationis* della qualità esigita – Ricorso alla PMA (procreazione medicalmente assistita) – Riscontri documentali circa la sterilità del convenuto – Prova testimoniale – *Criterium reactionis* nella risoluzione del coniugio da parte dell'attrice – Nullità – Sussiste**

[*Omissis*]

#### FATTISPECIE

1. – Giuseppina e Vito, rispettivamente attrice e convenuto in questa causa, si conobbero ad un congresso di medicina svoltosi in Umbria nel maggio 2010.

Nacquero immediatamente tra i due una reciproca simpatia e, dopo un periodo di frequentazione amicale, si ritennero fidanzati.

Il fidanzamento si svolse serenamente e Vito, dopo appena cinque mesi dall'inizio della relazione affettiva, propose alla fidanzata il matrimonio; quest'ultima, che aveva forte il desiderio di creare una famiglia con dei figli, subito acconsentì.

Per Giuseppina il matrimonio rappresentava un'unione finalizzata alla procreazione e tanto era in lei radicato il desiderio di maternità che prevaleva nella medesima la volontà di sposare un uomo che la rendesse madre, più che il convenuto in quanto se stesso.

Le nozze furono celebrate il 23 luglio 2011, nella chiesa dei Santi Bonifacio ed Alessio, a Roma.

La vita coniugale, durata fino al febbraio 2014 e, dunque, poco meno di tre anni, si svolse all'inizio senza difficoltà: i problemi iniziarono dopo circa sei mesi di matrimonio, quando Giuseppina prese atto che, nonostante lei ed il marito avessero rapporti intimi aperti alla procreazione, i figli, da lei tanto desiderati, non arrivavano. A quel punto, la coppia, su iniziativa della donna, si sottopose a svariati controlli clinici dai quali alla fine risultò che la causa del mancato concepimento era da imputarsi all'oligospermia di Vito. I coniugi immediatamente si recarono da un endocrinologo e l'uomo, su impulso della moglie, seguì una terapia, che tuttavia non diede i risultati sperati, tanto che i successivi spermioigrammi effettuati, in data 7 e 21 ottobre 2013, evidenziarono, il primo, una "grave oligoastenospemia" e, il secondo, una "oligoastenoteratozoospermia" (cfr. Summ., 9-13), ossia un'alterazione di tutte le possibili variabili (concentrazione spermatica, motilità e morfologia).

I coniugi, preso atto di non poter concepire naturalmente, a causa del problema di Vito, si rivolsero ad una clinica privata per effettuare una fecondazione in vitro, tanto forte era il desiderio della moglie Giuseppina di divenire madre.

L'inseminazione artificiale si rivelò, tuttavia, un'esperienza piuttosto devastante per la donna, che reagì male alla terapia ormonale ed ebbe delle conseguenze al momento dell'espanto degli ovuli, avvertendo in tutto ciò la lontananza, fisica ed emotiva, del marito.

Fallito il tentativo di fecondazione in vitro, a causa del mancato attecchimento degli ovuli, Giuseppina, preso atto dell'impossibilità di concepire naturalmente con il convenuto e dei gravi rischi collegati ad ulteriori tentativi di ricorso a tecniche artificiali, avendo tra l'altro constatato l'atteggiamento poco attento, nei suoi riguardi, di Vito (il quale tuttavia, nella sua deposizione, ipotizza anche la presenza di un altro uomo nella vita della moglie, circostanza negata dalla medesima, cfr. Summ., 58/13-18), volle la separazione di fatto dal marito, a cui, sempre per sua volontà, seguì quella legale nella forma della consensuale, omologata dal Tribunale ordinario di Roma, il 22 dicembre 2014 (cfr. Alt. Add. Summ., 6).

2. – In data 7 luglio 2014, Giuseppina presentava il suo libello a Q.N.T. accusando la nullità del matrimonio contratto con Vito per difetto del consenso matrimoniale per errore circa una qualità da lei intesa direttamente e principalmente nell'uomo convenuto (can. 1097, § 2, CIC).

Costituito il Collegio giudicante con decreto del 3 settembre 2014, motivatamente aggiornato una prima volta con decreto del 26.02.2015 e una seconda con decreto del 15.04.2016, il libello fu ammesso con decreto dell'11 settembre 2014, convocando le parti per contestare la lite il 21 ottobre 2014. A

quell'udienza erano presenti il Difensore del vincolo, il Procuratore ed il Patrono della parte attrice. Il convenuto, sebbene non fosse presente alla sessione, con lettera, pervenuta a Q.N.T. in data 17 ottobre 2016, esponeva alcune precisazioni riguardo al contenuto del libello, mostrandosi contrariato rispetto alla richiesta di nullità del matrimonio, dichiarando di rimettersi comunque alla giustizia del Tribunale (cfr. Summ., 41-42). Il Giudice, in quella sede, dispose che il dubbio fosse concordato con la formula: "**An constet de nullitate matrimonii, in casu, ex capite defectus matrimonialis consensus ob errorem in qualitate viri directe et principaliter intenta ex parte mulieris**" (Summ. p. 44).

Dopo l'audizione di entrambe le parti e dei testi, pubblicato il *Summarium*, il Patrono di parte attrice chiedeva di nominare "un perito *ex officio* al fine di ricevere una precisa valutazione circa l'attitudine procreativa delle parti in causa" (Add. Summ., 1), avendo attribuito il convenuto, nella sua deposizione, parte della responsabilità del mancato concepimento a problemi ginecologici della donna. Il Giudice, acquisito il parere del Difensore del vincolo, con decreto del 12 maggio 2015, rigettava tale richiesta (cfr. Add. Summ., 29), ritenendo sufficiente la documentazione clinica versata in atti, tra cui lo stato di gravidanza di Giuseppina (cfr. certificazione clinica in Add. Summ., 28-29). In data 2 novembre 2015 veniva infine pubblicato un *alterum addendum summarium*, essendo nel frattempo stati depositati, dal Patrono di parte attrice, il certificato della nascita del figlio di quest'ultima, avuto con l'attuale compagno, nonché l'omologazione della separazione tra le parti in causa (cfr. Alt. Add. Summ., 2-6).

Conclusasi la fase dibattimentale, la causa, infine, viene ora a Noi Giudici per l'emissione della sentenza in primo grado di giudizio.

## IN DIRITTO

3. – Dalla sua stessa natura e dignità di "consortium totius vitae", quale è recepita dal Legislatore nel can. 1055 § 1, nonché dallo specifico modo umano di agire mediante il libero arbitrio, deriva la duplice esigenza naturale, secondo cui il patto coniugale non si può stabilire senza il reciproco e irrevocabile consenso delle parti, in modo che l'oggetto proprio di tale consenso sia il matrimonio in quanto tale e quindi la reciproca donazione-accettazione che gli sposi fanno di se stessi nella integrità delle loro persone (can. 1057 § 2).

In quanto atto della volontà, il consenso matrimoniale presuppone, oltre all'assenso interiore e libero dell'intelletto, la conoscenza degli elementi essenziali del matrimonio con quanto esso comporta: la natura, le finalità e le proprietà essenziali del "consortium totius vitae", le reciproche obbligazioni, l'identità dell'altra parte. Di conseguenza, rilevanti per la non costituzione del vincolo coniugale sono sia i difetti che inficiano la formazione del consenso agendo direttamente sulla volontà, sia quelli che vi agiscono indirettamente, in quanto direttamente limitano la necessaria conoscenza dei suddetti elementi essenziali dell'istituto matrimoniale e del suo oggetto specifico.

4. – Per la dichiarata coscienza della suprema autorità della Chiesa di essere la sola a cui compete "authentice declarare quoniam ius divinum matrimonium prohibeat vel dirimat" (can. 1075 § 1), il Legislatore ecclesiastico, assumendo la tradizione dottrinale e giurisprudenziale precedente, già nel CIC/17 aveva sancito con norme positive che, relativamente ai vizi dell'intelletto, dovevano ritenersi negativamente rilevanti, per la valida costituzione del matrimonio, non solo la "amentia", in quanto perturbazione della mente e dell'animo che impedisce l'uso della ragione, sufficiente e necessario per qualsiasi atto veramente umano (cf. il combinato disposto dei cann. 1982 e 12 del CIC/17), ma anche l'"error/ignorantia", purché relativi agli elementi identificanti la specifica natura del matrimonio (can. 1082 § 1 del CIC/17) e all'identità della persona (can. 1083 § 1 del CIC/17), precisandosi che se essi riguardavano solo una qualità della persona o gli altri elementi essenziali del matrimonio, sebbene antecedenti, di norma non dovevano ritenersi vizio del consenso matrimoniale (cann. 1083 § 2 e 1084 del CIC/17).

5. – D'altra parte è noto che, diversamente dal diritto meramente positivo – il quale non esiste e non obbliga se non dal momento della sua formale costituzione – nel diritto divino, sia rivelato sia naturale, la forma non inficia mai il contenuto: è la natura stessa di questo che ne impone l'obbligo universale nella sua generalità, sicché l'eventuale precisazione positiva ripete da tale rilevanza giuridica universale e non dall'atto di recezione e promulgazione positiva la sua forza obbligatoria, così come ha in essa i propri limiti. Ne segue che, in mancanza di una norma naturale positiva, o in presenza di una sua determinazione

parziale, sta alla coscienza prudentiale di chi ha il compito di garantirne l'osservanza di interpretare in concreto il dettame della natura.

Così era avvenuto che, a fronte delle menzionate determinazioni positive del CIC/17, la giurisprudenza canonica, pur attenendosi al dettato del can. 1083 nel giudicare dell'errore circa le proprietà essenziali dell'unità e della indissolubilità e circa la natura sacramentale del matrimonio tra battezzati, non aveva mancato di riconoscere che tuttavia esso, per la natura stessa del consenso matrimoniale, cessava di urgere se di fatto l'errore determinava la volontà (cf. coram Felici del 13 luglio 1954 e del 17 dicembre 1957; coram Sabattani del 12 novembre 1964; coram Ewers del 16 maggio 1968; coram Anné dell'11 marzo 1975). Similmente, pur ribadendo che l'errore circa una qualità della persona irritava il matrimonio solo nei casi previsti dal can. 1983 § 2, la giurisprudenza aveva assunto una nozione di "error qualitatis redundans in errorem personae" piuttosto varia, così da ricondurlo, praticamente, all' "error in persona". Infatti, per la sua interpretazione, accanto al tradizionale criterio oggettivo - per il quale si richiede una qualità individuale ed esclusiva, propria di una determinata persona fisica, in modo che per mezzo di essa si ha la stessa identificazione fisica della persona - aveva ammesso sia il criterio sociale, per cui si ritiene che vi possa essere errore di identità della persona anche quando esso concerne una sua qualità morale o giuridica o sociale, quando una siffatta qualità "tam intime connexa habetur cum persona physica ut, eadem qualitate deficiente, etiam persona physica prorsus diversa resultat" (coram Canals del 21 aprile 1970), sia il criterio sostanziale (o dei requisiti del "consortium totius vitae coniugalis"), per cui si ha ugualmente errore di persona, se è relativo a qualità della medesima per sua natura necessarie all'esercizio dei doveri e dei diritti essenziali della comunità di vita coniugale (cf. coram Stankiewicz del 24 febbraio 1983 e del 24 gennaio del 1984), tra le quali, perciò, sono certamente quelle connesse ai fini istituzionale della procreazione ed educazione della prole e del bene dei coniugi, le doti per instaurare un rapporto interpersonale autenticamente coniugale a livello sessuale e relazionale in genere, ma anche per gestire gli obblighi della vita familiare, e simili.

Quanto alla "ratio motiva" dell'errore antecedente, la giurisprudenza canonica aveva, infine, rilevato che «praesertim si proveniat ex dolo alterius contrahentis convertitur in involuntarium interpretativum quatenus "si cognitum fuisset, matrimonium certissime impedivisset" in casu» (coram Bruno del 22 giugno 1979); anzi, in epoca più recente, muovendo dalla dottrina conciliare sulla natura del matrimonio, aveva pure sottolineato la naturale inconciliabilità tra l'oggetto specifico di questo e il dolo qualificato, ossia quello riguardante una singola qualità identificante l'interezza della persona tutta (cf. coram Di Felice del 14 gennaio 1978; coram Serrano del 28 maggio 1985).

6. – Per quanto concerne più specificamente l'"error in qualitate", ex can.1097 § 2, e per la prova di esso, dovrebbe risultare che la qualità prenzialmente richiesta, nel caso in esame la capacità procreativa dell'uomo, fu intesa "directe et principaliter".

La Giurisprudenza, infatti, nell'accertamento giudiziale dell'"error in qualitate personae directe et principaliter intenta", segue i criteri che si applicano nell'accertamento della "conditio", che sono fondamentalmente: l'importanza data dal nubente alla qualità richiesta in ordine al suo matrimonio, ossia la "magna aestimatio o magnum pretium" della qualità e la volontà prevalente del nubente che fa diventare rilevante tale errore, a prescindere dal contenuto oggettivo della qualità intesa.

La richiesta qualità di persona, qualunque sia, ma certamente tale da essere degna della persona umana, va presa in considerazione ed accolta come motivo di nullità quando, come prescrive il vigente canone, è "directe et principaliter intenta", come già aveva indicato nel lontano 1910 una decisione Rotale "cum consensus directe et principaliter tatus fuerit in determinatam qualitatem, hac deficiente habeatur error substantialis quis irritat matrimonium" (S.R.R. Dec. in una coram Mori vol. II, p. 337, n. 2) e come aveva anche ribadito una sentenza del 23 luglio 1980: "Ubi contrahens directe et principaliter suum consensum dirigit in qualitatem vel qualitates determinatas, indirecte autem et subordinate in personam; exinde qualitas defundetur in personam eamque specificat, adeo ut obiectm consensus substantialiter contineant in sua intentione illam qualitatem qua proinde deficiente corrumpat oportet ipse consensus" (S.R.R. Dec. in una coram Pompedda vol. 72 p. 53 n. 4).

La qualità desiderata deve pervadere la mente del nubente in modo tale che essa "potior, superior validiorque persona sit"; in tal senso, "il soggetto vuol sposare, per così dire, la qualità considerata, e cioè,

a dir meglio, un astratto tipo di persona che è costituito dalla astrazione di quella qualità (ad es. "la vergine", il "nobile", il "diplomatico" ecc.) (O. Giacchi, *17 consenso matrimoniale*, 1950, p. 52).

Dopo quanto si è detto è evidente che nell'accertamento giudiziale dell'"error in qualitate personae directe et principaliter intenta", bisognerà basarsi su CRITERI SOGGETTIVI, perché è il soggetto che fa diventare rilevante l'errore.

Il criterio fondamentale, pertanto, è l'importanza data dal nubente alla qualità richiesta in ordine al suo matrimonio, la "magna aestimatio" della qualità da parte del soggetto.

Perché costituisca rilevanza diretta e preminente nella scelta coniugale è necessario che il "... contraente ... la ritenga un attributo di cui deve essere necessariamente dotata la persona destinata ad essere la sua compagna di vita. Mancando questa qualità viene quindi a cadere un elemento che era stato non solo determinante nella decisione matrimoniale, ma che aveva avuto un ruolo di primissimo piano nell'orientare la scelta verso una determinata persona, tale da lasciare in secondo piano ogni altra dote o connotazione personale da essa presentata" (P. Moneta, *Il matrimonio*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, III, Roma, 1992, 250).

Così, d'altra parte, si legge in una sentenza coram Pompedda, del 22 luglio 1985: "Verum si attendamus ad novum Codicem (cf. can. 1097), procul dubio norma fulget maiore claritate: qualitas etenim rone tantummodo afficere potest consensum, cum ipsa directe et principaliter intendatur; adest igitur praevalentia aestimationis (et consequenter voluntaris) subiectivae super obiectivo valore qualitatis intentae..." (R.R.Dec, vol. LXXVII, num. 106, 399).

Inoltre, la prova dell'errore "in qualitate personae de qua agitur evincitur cum firmis argumentis, sive ex confessione errantis, sive ex confessione testium fide dignorum qui, tempore non suspecto, de re certiores facti sunt. Circumstantiae prae et post matrimoniales magni momenti sunt ad veritatem detegendam una cum circumstantiis locorum ac temporum necnon aliis adminiculis" (R.R.Dec., sent. diei 06.11.1998, vol. XC, p. 710, n. 6, c. Monier).

Cosicché: "a) Imprimis errans exoptatam qualitatem personae alterius partis intendere debet...; b) Deinde errans optatam qualitatem personae compartis actu voluntatis directe appetire debet...; c) Demum errans actu voluntatis qualitatem personae compartis principaliter attingere debet... Saepe tamen evenit quod post nuptias, prò aliis causis devenientibus, coniux a comparte exigit qualitates quae, tempore eliciendi consensum, numquam in mente sua sciscitae fuerunt" (R.R.Dec, sent. diei 27.01.1994, vol. LXXXVI, p. 60, n. 9, c. Stankiewicz).

Infine, è utile notare che mai si può trattare di errore "si contrahens sponsalium tempore, directe vel indirecte, notitia hausit de qualitatis defechi in comparte exigite, sed de re nullo modo investigare curavit, aut si post matrimonii celebrationem ornino passive se gessim statim ac veritatem seu qualitatis carentiam detegit, in quam nunc affirmat se consensum convertisse" (R.R.Dec, sent. diei 13.03.1995, vol. LXXXVII, p. 194, n. 7, c. Pompedda) perché, anche nel caso previsto dal can. 1097, § 2, vige il principio del *favor iuris* enunciato chiaramente dal can. 1060 CIC secondo cui nel dubbio, dunque, si deve ritenere valido il matrimonio.

Tra le prove indirette, come sopra evidenziato, spiccano il "criterium aestimationis" e il "criterium reactionis" ovvero l'importanza attribuita dal presunto errante alla qualità desiderata nell'altra parte e la reazione che lo stesso ha avuto una volta venuto a conoscenza dell'errore commesso.

## IN FATTO

7. – Il Collegio Giudicante, dopo aver valutato attentamente gli atti di causa, ritiene di aver raggiunto la certezza morale richiesta per emettere una sentenza affermativa circa il capo di nullità invocato dall'attrice.

8. – Dalle "*Animadversiones*" del Difensore del vincolo, appositamente delegato per questa causa, che ha concluso chiedendo a Questo Collegio una risposta negativa (cfr. *Animadversiones*, 11), ed ai cui dubbi sulla sufficienza della prova ha risposto adeguatamente il Patrono di parte attrice (cfr. *Restrictus respons.*, 2-5), non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la Nostra certezza di un giudizio affermativo, come di seguito esplicheremo.

9. – Nonostante, infatti, la contrarietà del convenuto Vito (cfr. Summ., 41-42), dapprima dichiaratosi indisponibile a comparire in Tribunale (cfr. Summ., 40), ma in seguito presentatosi anche con suoi testi, gli

esiti istruttori hanno evidenziato che l'attrice Giuseppina si unì in matrimonio con il convenuto errando su una qualità di quest'ultimo, *directe et principaliter* intesa dalla medesima, da rinvenirsi nella di lui idoneità generativa; qualità che l'attrice aveva preuzialmente identificato e sulla quale fondava l'oggetto del suo stesso consenso, al punto che la sua prevalente volontà era, per così dire, di sposare il convenuto per avere da lui dei figli, scopo primario e irrinunciabile della sua vita.

Tale *qualitas* voluta principalmente e direttamente dalla donna è, infatti, confermata non solo dall'attrice, ma anche dal convenuto e dai testi escussi.

La parte attrice ha infatti dichiarato: "Per me avere dei bambini aveva un'importanza fondamentale, era la ragione per cui intendevo sposarmi", aggiungendo: "Fin da subito manifestai a Vito questi miei intendimenti ed egli mostrava di dividerli" (Summ., 53/7-11). L'attrice ha altresì specificato di non aver nutrito dubbi, prima del matrimonio, circa "l'attitudine di Vito di creare insieme a me una famiglia con dei figli" (Summ., 53/7-11).

Dalle parole della donna dunque emerge la di lei volontà prevalente di sposare un uomo idoneo a renderla madre, rispetto a quella di celebrare il matrimonio con il medesimo.

Lo stesso convenuto ha, d'altra parte, affermato: "Giuseppina mi disse che per lei era una cosa molto importante generare dei figli nell'ambito del matrimonio. Anche per me era importante avere dei figli" (Summ., 68/9-11), confermando in tal modo l'assunto attoreo.

10. – Tale volontà preminente dell'attrice di sposare un uomo che l'avrebbe resa madre è stata confermata, come sopra evidenziato, altresì dai testi escussi.

La sorella dell'attrice, sig.ra Rosaria, ha asserito: "Il principale desiderio di mia sorella era quello di formarsi una famiglia con dei figli", ribadendo: "Il fine fondamentale di mia sorella era quello di sposarsi ed avere dei figli" (Summ., 77/6-8) ed ha concluso evidenziando che "anche Vito manifestava il desiderio di avere dei figli", a tal punto che i futuri sposi apparivano "sereni" e non avevano alcun "dubbio", apparendo loro una "certezza" il fatto di divenire un giorno genitori (cfr. Summ., 77/ 6-8).

Analogamente hanno depresso l'altra sorella dell'attrice, sig.ra Monica ("Giuseppina ... aveva sempre manifestato il desiderio di formare una famiglia e di mettere al mondo dei figli" - Summ., 82/6-11) e l'amico Carlo ("Quando si è sposata Giuseppina aveva come obiettivo creare una famiglia con dei figli - Summ., 92/811).

Particolarmente significativa in proposito è la deposizione del teste Giovanni, amico e collega dell'attrice: questi ha infatti confermato la volontà prevalente della donna di divenire madre, dichiarando che Giuseppina manifestò anche a lui il suo "forte desiderio di maternità", aggiungendo che "il matrimonio rappresentava per lei un'unione finalizzata alla procreazione" (Summ., 87/6-10).

Per quanto riguarda i genitori del convenuto, escussi in qualità di testi d'ufficio nel presente procedimento, mentre il padre ha evidenziato di non aver "mai sentito dichiarare che per [Giuseppina] i figli avevano una rilevanza particolare" (cfr. Summ., 99/8-11), la madre ha riferito: "Prima di sposarsi Vito e Giuseppina dicevano che desideravano avere dei figli, anzi Giuseppina dichiarava che li voleva subito perché questa era l'aspirazione che aveva da sempre" (Summ., 106/6-11). Anche la sorella del convenuto, escussa in qualità di teste di parte convenuta, ha evidenziato che l'attrice "era desiderosa di avere dei figli", tanto che immediatamente dopo il matrimonio "esprime il desiderio di avere subito un figlio, nonostante stesse ancora frequentando il corso di specializzazione" (cfr. Summ., 114/8-11).

11. – Dagli esiti istruttori, non risultano dubbi circa la volontà prevalente dell'attrice di sposare un uomo che la rendesse madre: la qualità dalla medesima cercata nel futuro marito, intesa direttamente e principalmente dalla stessa, fu la causa del patto matrimoniale, trasformandosi sostanzialmente in una condizione, *sine qua non, de prole habenda*.

L'attrice, convinta che il convenuto fosse in possesso di tale qualità, si determinò al matrimonio, che, in caso contrario, certamente non avrebbe celebrato ("Avere dei bambini era la ragione per cui intendevo sposarmi" - Summ., 53/7-11).

D'altra parte, la stessa attrice, all'epoca, non aveva alcun dubbio circa la capacità di procreare del convenuto.

Al riguardo l'attrice ha dichiarato: "Prima che ci sposassimo non c'erano dubbi da parte nostra, eravamo sereni", specificando nel prosieguo che ella non nutriva alcuna incertezza circa "l'attitudine di Vito di creare insieme a me una famiglia con dei figli" (Summ., 53/7-11).

La parte attrice ha altresì evidenziato che "i dubbi" le vennero solamente alcuni mesi dopo il matrimonio (cfr. Summ., 53/7-11), quando si rese conto che, nonostante lei e il marito avessero rapporti intimi aperti alla procreazione, non si verificavano gravidanze. A quel punto la donna, dopo appena sei mesi di vita coniugale, iniziò una serie di accertamenti medici, a cui fece sottoporre anche il marito, da cui alla fine risultò che costui era affetto da "oligoastenoteratozoospermia" (esame clinico del 21 ottobre 2013, Summ., 11; cfr. anche esame clinico del 7 ottobre 2013, in cui è presente la diagnosi di "grave oligoastenospermia", Summ., 13), situazione che non avrebbe permesso il concepimento in modo naturale, comportando tale patologia concentrazione spermatica, motilità e morfologia inferiore ai valori di riferimento e quindi un'alterazione di tutte le possibili variabili.

Lo stesso convenuto, prima delle nozze, non era a conoscenza di possedere una tale patologia, ritenendosi perfettamente fertile.

Difatti pur avendo sofferto, all'età di sedici anni, di orecchioni – circostanza che la donna ha sostenuto di aver saputo solamente durante il coniugio (cfr. Summ., 57/13-18 e Add. Summ., 3), mentre il convenuto ha dichiarato di averla informata già da prima (cfr. Summ., 71/13) –, Vito – secondo quanto ha riferito l'attrice – su indicazione della madre, infermiera, si sottopose all'epoca a degli esami ecografici da cui "non risultarono anomalie" (cfr. Summ., 57/13-18). La madre di Vito, escussa in qualità di teste d'ufficio, non ha riportato tale episodio, ma ha dichiarato: "Quanto agli orecchioni, a suo tempo non mi preoccupai perché Vito non aveva accusato l'orchite, solo in questo caso si possono verificare problemi di fecondità" (Summ., 110/19-23).

12. – Alla prova diretta che, come abbiamo visto, è consistita nel verificare la volontà prevalente nella parte attrice di sposare un uomo che avesse la qualità cercata, si affianca quella indiretta, costituita dal *criterium aestimationis* e dal *criterium reactionis*, ovvero l'importanza attribuita dall'attrice alla qualità desiderata nell'altra parte e la reazione che la stessa ha avuto scoperto l'errore commesso.

13. – Per quanto riguarda la *maxima aestimatio rei vel qualitatis*, dall'istruttoria è chiaramente emerso come per la donna fosse di primaria importanza avere figli dal proprio matrimonio con il convenuto: la stessa, infatti, che concepiva l'unione coniugale come finalizzata alla procreazione, avendo da sempre avuto "un forte desiderio di maternità" (cfr. Summ., 87/2-5), dopo appena sei mesi di vita matrimoniale e nonostante lei ed il marito fossero ancora piuttosto giovani, constatando di non rimanere incinta (sebbene da subito i rapporti intimi avvenissero in modo aperto alla procreazione), fece sottoporre l'uomo all'esame del liquido seminale, da cui risultò la sua ridotta capacità procreativa (cfr. Summ., 9-13).

Giuseppina, immediatamente, accompagnò il marito da un endocrinologo, dott. A. M., il quale gli prescrisse una terapia "a base di antiossidanti", seguendolo poi nell'assunzione dei medicinali prescritti.

Sempre l'attrice, dopo circa un anno, sollecitò il marito a fare un ulteriore esame del liquido seminale, da cui risultò che la situazione "era peggiorata", venendo dapprima fatta la diagnosi di "grave oligoastenospermia" e successivamente di "oligoastenoteratozoospermia", il "che significava che gli spermatozoi di Vito oltre ad essere poco numerosi presentavano delle anomalie, immobilità e forme strane" (Summ., 54/13-18). A questo punto, l'attrice, spinta dal suo prevalente desiderio di divenire madre, si orientò verso l'inserminazione artificiale, e precisamente la fecondazione in vitro, che tuttavia non diede gli esiti sperati: nonostante, infatti, si fossero formati sette embrioni, di cui uno venne congelato, solamente due "andarono avanti", ma una volta impiantati nell'utero non attecchirono (cfr. Summ., 55/13-18). Al riguardo l'attrice ha dichiarato: "Ero consapevole dei rischi che comporta la procedura della fecondazione assistita ma li ho accettati tanto grande era il desiderio di avere dei figli" (Summ., 59/13-18). La sorella della medesima, sig.ra Monica, ha evidenziato: "Mia sorella si sottopose ad una stimolazione ormonale non esente da rischi per la salute. Mia sorella decise di affrontare questi rischi perché era forte da parte sua la volontà di avere un figlio. A causa della stimolazione ormonale si è sentita male e quel giorno è anche stata ricoverata" (Summ., 83/13).

14. – Una volta che l'attrice *certa facta est de absente qualitate*, essendosi venuto, progressivamente, a vanificare il suo prevalente desiderio di divenire madre a causa dell'inidoneità a procreare naturalmente del marito (come risulta dalla documentazione medica versata in atti: esami del liquido seminale, cfr. Summ., 11-13 e cartella clinica rilasciata dal laboratorio dove la coppia effettuò la fecondazione in vitro ed in cui si legge: "Indicazioni al trattamento per sterilità maschile", cfr. Summ., 28-32) e fallito il tentativo di

fecondazione in vitro, che fu per l'attrice particolarmente doloroso, reagendo molto male alla terapia ormonale ed al prelievo degli ovociti (cfr. Summ., 54-55/13-18), non esitò a porre fine alla vita coniugale.

Difatti, quando a seguito del tentativo di fecondazione artificiale fallito, per effettuare il quale Giuseppina era stata anche sottoposta ad un intervento di rimozione di un polipo situato nel canale vaginale che avrebbe potuto ostacolare il passaggio degli embrioni, i medici le dissero che era possibile effettuare un ulteriore tentativo, "spingendo" tuttavia "al massimo la stimolazione ormonale", con tutte le conseguenze negative del caso per la sua salute, la medesima – ormai stanca non solo fisicamente ma anche psicologicamente, avendo tra l'altro constatato la poca vicinanza del marito in quella delicata situazione, il quale non le diede alcun "sostegno psicologico e morale" (Summ., 55/13-18) – non esitò a chiedere la separazione, avviando nel 2014 le relative pratiche presso il Tribunale di Roma, omologata il 22 dicembre 2014 (cfr. Summ., 58/13-18; cfr. Alt. Add. Summ., 4).

Sebbene il convenuto e i testi da lui presentati suppongano che la fine del matrimonio sia da attribuirsi ad un altro uomo "subentrato" nella vita della moglie (cfr. Summ., 71/13: 101/13-18), quelli di parte attrice sono unanimi nell'affermare che la fine del coniugio sia da imputarsi alla progressiva presa di coscienza della donna di non poter divenire madre con lo Stefanelli (cfr. Summ., 83-84/13; 93-94/13-18).

La sorella dell'attrice, sig.ra Monica, ha rilevato: "Un anno dopo [il matrimonio], verso il luglio 2012, cominciai a notare che mia sorella non era più serena e che tra i coniugi non esisteva più l'armonia di una volta", proseguendo: "La ragione del suo malessere era data dal fatto che questi tentativi (di generare un figlio) erano stati vani. Continuava ad essere animata dalla forte volontà di avere un figlio" (Summ., 83/13).

La teste Rosaria ha dichiarato: "Giuseppina mi ha detto che la fecondazione assistita implicava dei seri rischi per la sua salute. Essendo un medico di questo era consapevole ma tanta era la voglia di avere un figlio che accettava di correre questi rischi. La frase che ribadiva era: 'Voglio un figlio', aggiungendo: "Il matrimonio è finito perché Vito è sterile ossia non ha l'attitudine a procreare" (Summ., 79/19-23).

Il teste Carlo ha evidenziato: "Giuseppina ... visto che non poteva avere figli con Vito secondo me ha ritenuto inopportuno continuare ad essere legata a lui. Questo è il motivo principale della separazione unito al fatto che negli ultimi mesi Vito non si interessava più a lei" (Summ., 94/13-18).

15. – È opportuno infine evidenziare che, nonostante lo Stefanelli, pur non negando la propria scarsa capacità procreativa (cfr. Summ., 69/9-11), attribuisca il mancato concepimento, in costanza di matrimonio, anche ai problemi di cui soffrì l'attrice ("Giuseppina ha un ovaio micropolicistico ... ha poi subito una conizzazione della cervice uterina"- Summ., 69/13), tuttavia dai documenti clinici versati in atti (cfr. Add. Summ., 5-23), tra cui il certificato di nascita del figlio dell'attrice, concepito con il nuovo compagno (cfr. Alt. Add. Summ., 2), si evince chiaramente che la mancata procreazione in costanza di matrimonio fu determinata esclusivamente dalla sterilità dell'uomo (cfr. Summ., 11-13 e 28-32).

16. – Pertanto, considerato attentamente quanto è stato esposto sia in diritto sia in fatto, Noi, sottoscritti Giudici del Tribunale di Prima Istanza del Vicariato di Roma, radunati legittimamente nella sede del Tribunale, dopo aver invocato il Nome del Signore, dichiariamo e definitivamente sentenziamo che al proposto dubbio debba risponderci, come in effetti rispondiamo:

**"AFFIRMATIVE, seu constare de matrimonii nullitate, in casu, ex capite defectus matrimonialis consensus ob errorem in qualitate viri directe et principaliter intenta ex parte mulieris".**

[Omissis]

Roma, dalla Sede del Tribunale, li 6 giugno 2016

Pietro Lanciotti, *Presidente del Collegio*  
Angelo Leonzi, *Giudice istruttore*  
Luigi Sabbarese, *Giudice ponente*